

- le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planivolumetrico. ".

Art. 23 - Zona per attrezzature collettive.

La zona è destinata alle attrezzature collettive. In essa è consentita la costruzione di:

- attrezzature sanitarie;
- impianti per l'istruzione;
- centri di quartiere (negozi, uffici postali, telegrafici e telefonici, bar, ristoranti, tavole calde, cinema, centri sociali, mercati rionali);
- edifici per il culto;
- centrale elettrica, dissalatore, inceneritore dei rifiuti solidi, depuratori;
- cantieri navali.

Gli edifici per il culto, le attrezzature scolastiche e sanitarie e tutte le altre attrezzature sono disciplinate da particolare legislazione.

Tale zona deve attuarsi attraverso un Piano Particolareggiato nel quale dovranno essere individuati spazi liberi e parcheggi commisurati alla funzione dell'impianto.

- l'indice di edificabilità di zona non può eccedere i 2 mc/mq.;
- la massima altezza consentita è fissata in ml. 7,00, pari a due piani;
- la tipologia edilizia è libera.

Art. 24 - Zona per servizi portuali.

Le aree per impianti portuali sono destinate alle attrezzature portuali e i relativi servizi.

Il Piano del porto potrà estendersi a tutte quelle aree occorrenti per assicurare il migliore assetto del porto stesso senza che ciò costituisca variante di P.R.G., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le aree ricadenti all'interno del centro storico saranno soggette ai criteri indicati nell'art. 17 (Zona edilizia "A1");
- Le aree previste dal P.R.G. per servizi ed eventualmente destinate ad una diversa utilizzazione, devono essere sostituite da